

N. R.G. 3145 /2018



TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE

così composto:

dott. Gaetano Appierto	Presidente
dott. Maria Paola Costa	Giudice
dott. Chiara Ilaria Risolo	Giudice rel.

nella causa civile iscritta al n. R.G. 3145 /2018 promossa da:

(C.F.) in proprio ex art. 86
c.p.c.;

RICORRENTE

contro

(C.F.), con il patrocinio dell'avv.
Daniel Polo Paradise;

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28.06.2019, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 23/11/2018 il ricorrente, avv. , ha convenuto in giudizio , per sentire lo stesso condannato al pagamento delle proprie competenze a seguito di attività professionale prestata a favore del resistente, nel procedimento per a.t.p. recante n. /2013 R.G.-Tribunale di Pordenone e nel procedimento n. /2014 R.G. - Tribunale di Pordenone, conclusosi con la sentenza n. 915/2017, per un importo complessivo di € 8.677,59 incluse spese e accessori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Parte resistente, costituitasi in giudizio, ha resistito nel merito, in via principale, anche in via riconvenzionale chiedendo di dichiararsi inammissibili

e/o pronunciarsi l'inammissibilità e/o comunque respingersi le domande, siccome infondate in fatto e diritto, anche in via riconvenzionale, accertandosi e/o dichiarandosi e/o pronunciandosi l'inadempimento dell'obbligazione professionale per cui è causa, operandosi ogni compensazione; in via subordinata, ha chiesto di moderare a misura di giustizia, come accertanda in corso di causa, la pretesa creditoria avanzata, anche in via riconvenzionale, accertandosi e/o dichiarandosi e/o pronunciandosi l'inadempimento dell'obbligazione professionale per cui è causa, operandosi ogni compensazione.

Acquisiti i documenti prodotti da parte ricorrente, ritiene il Collegio che la domanda principale sia fondata e, pertanto, vada accolta nei limiti di quanto indicato in dispositivo; per quanto concerne le domande riconvenzionali di accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione professionale e condanne e/o compensazioni accessorie, la trattazione delle stesse non è compatibile con il rito speciale sommario e, pertanto, va disposta la separazione delle domande di parte convenuta con concessione di termine per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente.

Per quanto concerne la domanda di parte ricorrente, questi ha provato con documenti il mandato nonché l'attività svolta in difesa del resistente.

Ne consegue che, in ossequio ai parametri forensi di cui al d.m. 55/2014, previsti per i procedimenti civili davanti al Tribunale monocratico, tenuto conto delle fasi processuali per cui è stata espletata l'assistenza legale, tenuto, altresì, conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della natura del procedimento, dei documenti da esaminare, della continuità dell'impegno, nonché dell'esito ottenuto, detratta l'anticipazione pari ad € 696,86 di cui alla fattura n. 18 prodotta dal ricorrente alla prima udienza, mentre ogni altro accordo che parte resistente dichiara essere intercorso tra le parti circa ulteriori pagamenti è sguarnito di riscontri documentali, appare congruo riconoscere a favore del difensore ricorrente un compenso medio complessivo di € 5.956,69 (€ 2.272,00 per a.t.p. ed € 3.684,69 per il giudizio di merito), incluse spese e accessori, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Per quanto concerne le domande di parte convenuta, giova richiamare la motivazione delle Sezioni Unite n. 4485/2018: *"Soltanto qualora il convenuto svolga una difesa che si articoli con la proposizione di una domanda (riconvenzionale, di compensazione, di accertamento con efficacia di giudicato di un rapporto pregiudicante), l'introduzione di una domanda ulteriore rispetto a quella originaria e la sua esorbitanza*



dal rito di cui all'art. 14 comporta - sempre che non si ponga anche un problema di spostamento della competenza per ragioni di connessione (da risolversi ai sensi delle disposizioni degli artt. 34, 35 e 36 c.p.c.) e, se è stata adita la corte di appello, il problema della soggezione della domanda del cliente alla competenza di un giudice di primo grado, che ne impone la rimessione ad esso - che, ai sensi dell'art. 702-ter c.p.c., comma 4, si debba dar corso alla trattazione di detta domanda con il rito sommario congiuntamente a quella ex art. 14, qualora anche la domanda introdotta dal cliente si presti ad un'istruzione sommaria, mentre, in caso contrario, si impone di separarne la trattazione e di procedervi con il rito per essa di regola previsto (non potendo trovare applicazione, per l'esistenza della norma speciale, la possibilità di unitaria trattazione con il rito ordinario sull'intero cumulo di cause ai sensi dell'art. 40 c.p.c., comma 3).*

Nel caso di specie le domande poste dal resistente, in relazione alle quali sono state articolare anche diverse richieste istruttorie, non sono compatibili con il rito sommario speciale ex art. 14 d. lgs. 150/2011.

L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pordenone in composizione collegiale definitivamente pronunciando nella causa n. 3145/2018 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna al
pagamento nei confronti dell'Avv. del compenso
professionale che liquida in complessivi € 5.956,69, incluse spese e accessori e oltre
interessi come in motivazione;
- dispone la separazione delle domande riconvenzionali di parte resistente e assegna
a quest'ultima termine di tre mesi per la riassunzione delle stesse dinanzi al giudice
competente.
- dichiara compensate le spese di lite.

Si comunichi.

Così deciso in Pordenone, in data 18/07/2019 .

Il Giudice relatore

Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo

Il Presidente

Dott. Gaetano Appierto